

Gli argomenti trattati nei fascicoli di questa busta, come si è potuto evincere, sono pochi e non di notevole importanza, per cui si è pensato di inserire anche l'altra busta, la 512, che è anch'essa scarsa di argomenti notevoli.

Forse la documentazione più importante è quella riguardante il "Fondo per il culto".

L'istituzione del Fondo per il culto risale al 1866 e venne a sostituire la Cassa ecclesiastica che era in possesso di un ingente reddito proveniente in gran parte da beni stabili ed era costituita da una massa patrimoniale ed era amministrata nelle mani di un organo creato dallo Stato.

Compito del Fondo per il culto era quello di soddisfare tutti gli oneri, anche verso terzi, già a carico degli enti soppressi, cui esso è succeduto nei beni e maggiormente quello di liquidare e pagare i supplementi di congrua al clero.

Questo ha avuto una sua propria autonomia patrimoniale perchè non si confuse con il patrimonio dello Stato ed ebbe dalle leggi una speciale destinazione.

L'ente amministrativo è stato creato e organizzato dallo Stato con autonomia di funzioni.

Ma questa autonomia di funzioni è andata gradatamente scemando e la direzione generale del Fondo per il culto è venuta in tutto e per tutto parificata alle altre amministrazioni dello Stato pur rispettando l'autonomia del patrimonio amministrativo.

Infine, a seguito del Concordato Lateranense del 1929 l'amministrazione del fondo per il culto e degli altri patrimoni ad esso riuniti veniva affidata al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Il servizio ora è passato dal Ministero della giustizia a quello dell'Interno e quindi questo fondo patrimoniale, derivante dagli enti ecclesiastici soppressi, conserva la sua autonomia ed entità giuridica, ma viene amministrato non più da un organo statale per se stante, ma da un organo del potere centrale.

Il Fondo per il culto ha un proprio consiglio di amministrazione composto da dieci membri, cinque dei quali sono designati dall'autorità ecclesiastica, a termine del Concordato Lateranense.

Ha funzioni consultive ma con parere non vincolante, in alcune materie e funzioni deliberative sui reclami riguardanti le liquidazioni dei supplementi di congrua e degli altri assegni dovuti al clero. E fanno parte del patrimonio non redditizio del Fondo per il culto le chiese e i monasteri appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi.

Oneri permanenti del Fondo per il culto sono: canoni, censi ed altri pesi gravanti sul patrimonio degli enti soppressi, gli oneri religiosi inerenti ai beni stessi (celebrazioni messe, spese per funzioni religiose, ecc...); il mantenimento e l'ufficiatura delle chiese appartenenti a questi enti; i supplementi di congrua ai vescovi e ai parroci.

Onere transitorio è il pagamento delle pensioni ai membri delle corporazioni abolite e degli assegni agl'investiti dei benefici soppressi.

Nella stessa busta c'è, poi, tutta una documentazione testamentaria, fasc. 28-69, della signora Clotilde Costa ai vari eredi, tra questi il nipote Italo Zignago che lo nomina suo procuratore.

Come queste carte si trovano qui è forse spiegabile dal fatto che il prof. Italo Zignago, di Genova, si fece oblato con il nome di Enrico nel 1913 a Montevergine e morì nel Monastero il 29 settembre 1926.